



**Consorzio Intercomunale Servizi Socio
Assistenziali Comuni dell'Alessandrino**

Via Galimberti, 2/A - 15121 Alessandria - Codice fiscale/partita IVA 01740340060
tel. 0131/229711 - fax 0131/226766 - e-mail info@cissaca.it - casella postale 374
www.cissaca.it

COPIA

DETERMINAZIONE N. 59 DEL 11-02-2019

OGGETTO : ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 216 DEL 6.09.2018 RELATIVO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA DEL C.I.S.S.A.C.A. CIG: 761734826D

IL DIRETTORE AREA TECNICO - SOCIALE

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 1/04;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- i decreti del Presidente n. 3 e n. 4 del 25.07.2016 con cui sono state rispettivamente nominate la Dott.ssa Silvia Scotti quale Direttore dell'Area Amministrativo-Finanziaria del CISSACA, e la Dott.ssa Stefania Guasasco quale Direttore dell'Area Tecnico-Sociale del CISSACA, a decorrere dal 1°08.2016 e sino al 31.07.2019;
- la deliberazione n. 12 del 20.12.2018, esecutiva, con cui l'Assemblea consortile ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021, il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e i relativi allegati;
- la deliberazione n. 2 del 17.01.2019, esecutiva, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il P.E.G. per il triennio 2019-2021;

PREMESSO che:

- in esecuzione della determinazione n. 216 del 6.09.2018, esecutiva ai sensi di legge, per l'indizione, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di una procedura aperta per l'affidamento in concessione della piscina di proprietà del CISSACA, il Consorzio ha proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di gara, del Capitolato d'appalto, e dei relativi documenti di gara (Istanza di partecipazione, Schema di offerta economica);
- gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito internet del Consorzio, Sezione Albo Pretorio, Sezione Bandi e Gare e Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo Pretorio on line dei Comuni consorziati;
- il termine per la presentazione delle offerte era stato fissato al 2 ottobre 2018;
- con determinazione n. 248 del 2.10.2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il valore della concessione è stato stimato in complessivi 311.000,00 euro per sei anni;
- il criterio che è stato indicato per la valutazione delle proposte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'incidenza della componente tecnica sulla valutazione dell'offerta è stata determinata nel 70%, a fronte di un'incidenza che, per la componente economica, ammonta al residuo 30%.
- l'importo a base di gara (da assoggettarsi a ribasso percentuale in sede di offerta) è stato quantificato in € 5.000,00, corrispondenti al contributo annuale massimo assegnato dal Consorzio al Concessionario per i primi 3 anni di contratto, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- al fine di individuare (in una scala da 1 a 30) il punteggio da attribuire alle singole offerte economiche, all'art. 13.4 dell'Avviso di gara l'Amministrazione ha stabilito la seguente formula:

$$p = \frac{\text{Migliore offerta (individuata nel maggiore tra i ribassi proposti)} \times 30}{\text{Offerta del singolo partecipante}}$$

RILEVATO che:

- hanno preso parte alla procedura tre distinti operatori economici, numero poi ridottosi stante l'esclusione di uno dei partecipanti in fase di ammissione alla gara per la mancata presentazione del PASSOE, come disposto con determinazione dirigenziale n. 275 del 30.10.2018;

– gli operatori economici ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche sono risultati i seguenti:

- A) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TERAPIA E MOVIMENTO”, con sede in Via Firenze 11, Alessandria;
- B) FUNNY TIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, con sede in Via Don Canestri 69, Alessandria,

PRESO ATTO che:

- nella seduta pubblica del 25.10.2018, convocata per la comunicazione dell’esito delle valutazioni delle offerte tecnico-qualitative, per l’apertura delle offerte economiche, per la formulazione della graduatoria e della proposta di aggiudicazione della concessione in oggetto, si è preso atto delle seguenti offerte:

- A) ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “TERAPIA E MOVIMENTO”, contributo annuale richiesto € 4.800,00 (€ quattromilaottocento/00), percentuale di ribasso 4%
- B) FUNNY TIME ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, contributo annuale richiesto € 0,00 (€ zero/00), percentuale di ribasso 100%;

- la peculiarità della proposta formulata dall’operatore B) ha posto dei dubbi in capo alla Commissione giudicatrice circa l’ammissibilità dell’offerta economica pari a Zero, e pertanto, come si evince dal relativo verbale, la seduta è stata sospesa, in attesa di compiere alcune riflessioni in merito;

CONSIDERATO che:

- la Commissione Giudicatrice, successivamente riunitasi in seduta riservata, ha rilevato che, in altra fattispecie, il Consiglio di Stato, Sez. Terza, sentenza n. 1307 dell’1.04.2016, ha ritenuto che un’offerta pari a € Zero equivalga a mancata formulazione dell’offerta;

- la Commissione ha inoltre osservato che, alla luce del criterio di calcolo riportato nella *lex specialis*, l’eventualità di considerare valida un’offerta quale quella formulata da FUNNY TIME avrebbe avuto l’effetto di vanificare l’applicazione della formula, precludendo, di fatto, ogni possibilità di graduazione di altre offerte presentate, pur considerando che la presenza di due soli operatori non avrebbe inciso sulla graduazione delle valutazioni;

- come riportato nel verbale della seduta pubblica del 13.11.2018, la suddetta Commissione, dopo aver esposto quanto esaminato, ha deciso pertanto di rimettere al RUP le conseguenti decisioni in merito;

- alla luce di tali considerazioni, il RUP ha rimesso la questione all’ANAC, inoltrando, con nota prot. 10220 del 16.11.2018, istanza di parere di precontenzioso, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la richiesta di esprimersi sull’ammissibilità, nel caso di specie, di un’offerta economica pari a Zero, e, in caso negativo, se fosse legittimo procedere all’esclusione dell’operatore che ha presentato tale offerta, ovvero se occorresse procedere a una revisione della formula, in ossequio ai principi di massima partecipazione alla gara e, al contempo, di conservazione degli atti di gara;

- in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento ANAC del 5 ottobre 2016 per il rilascio di pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Ente ha formalmente reso noto agli operatori economici sopra citati la presentazione dell’istanza, comunicando la volontà di attenersi a quanto sarebbe stato stabilito nel parere;

- con nota prot. del CISSACA n. 10495 del 27.11.2018, il Presidente di “Terapia e Movimento” ha dichiarato di aderire alla posizione dell’Ente e pertanto alla volontà di attenersi al parere dell’Autorità;

- con nota prot. n. 0103199 del 14.12.2018, l’ANAC ha richiesto la produzione di eventuali memorie, per la formulazione di una soluzione della controversia;

- con nota prot. n. 11324 del 19.12.2018, il Presidente e legale rappresentante del Consorzio ha trasmesso all'Autorità e ai due operatori economici una memoria in cui sono state evidenziate alcune peculiarità della procedura e sono state argomentate le incertezze, anche in considerazione di quella Giurisprudenza che – in ipotesi solo parzialmente riconducibile alla fattispecie considerata – ha ritenuto che la presentazione di una richiesta economica pari a euro 0,00 equivalga a mancata formulazione di un'offerta, e tenendo conto inoltre che la casistica affrontata dal Giudice amministrativo risulta riferita a concessioni e appalti di tipo remunerativo;

VISTO il parere di precontenzioso espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, inviato con prot. n. 0005269 del 22.01.2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale con il quale si invitano l'Ente e gli operatori economici a far conoscere le determinazioni conseguenti alla suddetta pronuncia entro il termine di 35 giorni dalla ricezione della stessa;

PRESO ATTO dei rilievi mossi dall'Autorità in merito a quanto segue:

- illogicità della procedura di gara, in quanto la competizione sulla componente economica dell'offerta aveva a oggetto esclusivamente il ribasso sul contributo annuale a carico del Consorzio, determinato in 5.000,00 euro, pur essendo stato stimato il valore della concessione in 311.000,00 euro complessivi per sei anni;
- nel Capitolato d'appalto le tariffe sono state collocate nell'ambito dell'offerta tecnica, fra gli elementi di carattere tecnico-qualitativo, invece di rappresentare un elemento connesso all'offerta economica;
- illegittimità della formula utilizzata per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3, del già citato Regolamento ANAC del 5 ottobre 2016 per il rilascio di pareri di precontenzioso, il parere reso ha efficacia vincolante per chi vi ha aderito;

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto espresso dall'Autorità, annullare in autotutela la determinazione n. 216 del 6.09.2018 e tutti gli atti di gara, e conseguentemente la procedura di gara espletata e tutti gli atti derivanti;

ACCERTATO in relazione all'atto in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n°241/90, come introdotto dall'art.1, comma 41 della Legge 6.11.2012 n°190, che il sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento non si trova nelle condizioni di conflitto d'interesse, anche potenziale;

ATTESO che il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di impegno di spesa;

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO del parere di precontenzioso espresso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, inviato con prot. n. 0005269 del 22.01.2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. DI ANNULLARE in autotutela, alla luce dei rilievi mossi dall'ANAC in merito al procedimento di gara per l'affidamento in oggetto, la determinazione n. 216 del 6.09.2018 e tutti gli atti di gara, e conseguentemente la procedura di gara espletata e tutti gli atti derivanti;

3. DI DISPORRE la comunicazione dell'annullamento ai concorrenti mediante PEC, nonché la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Consorzio, Sezione Albo Pretorio, Sezione Bandi e Gare e Amministrazione Trasparente;

4. DI RINVIARE a successiva determinazione dirigenziale l'indizione della nuova procedura per l'affidamento in concessione della piscina di proprietà del CISSACA;

5. DI COMUNICARE all'Autorità Nazionale Anticorruzione quanto disposto nel presente provvedimento nel termine stabilito dalla stessa.

Alessandria 11.02.2019

IL DIRETTORE
AREA TECNICO-SOCIALE
F.to Dott.ssa Stefania GUASASCO

ATTESTAZIONI E VISTI
AI SENSI DELLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012,N. 213 DI CONVERSIONE
DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174

VISTO di Regolarità tecnica Favorevole

Alessandria, 11-02-2019

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SOCIALE

F.to Stefania Guasasco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata dal 12-02-2019 per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Consorzio, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

Alessandria, 12-02-2019

Reg. Pubbl. n. 63

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA

F.to Silvia Scotti

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Alessandria, li 12-02-2019

IL DIRETTORE
Guasasco Stefania